

Roma, 19 luglio 2024

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2024\_26**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Residenza fiscale, nuove norme senza retroattività**

Le nuove regole sulla residenza fiscale introdotte valgono dal 1° gennaio 2024 e non possono essere applicate retroattivamente, in quanto non si tratta di norme interpretative. Ad affermarlo è la sentenza 19843/2024 della Cassazione, depositata il 18 luglio. La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un contribuente residente nel Principato di Monaco avverso un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio contestava la residenza fiscale in Italia, dal momento che aveva mantenuto sul territorio nazionale il centro dei propri interessi vitali. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ma la sentenza veniva riformata in appello. Il contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, l’errata applicazione delle norme in materia di residenza previste dal Tuir. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che l’articolo 2 del Dpr917/1986 è stato di recente modificato, introducendo un concetto di domicilio valevole ai fini fiscali. Più precisamente, prima della novella, la norma mutuava la nozione di residenza e domicilio dal Codice civile, secondo il quale per residenza si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale e, per domicilio, il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Con la modifica, solo la residenza è rimasta legata al Codice civile, mentre per il domicilio è stata introdotta una specifica nozione. Ora, infatti, per domicilio deve intendersi il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che la decorrenza di tale modifica è stata individuata nel 1° gennaio 2024 ed il testo non fornisce alcun elemento idoneo a qualificare questa disposizione di interpretazione autentica. Tanto più che di fatto la definizione di domicilio incide sulle condizioni fattuali che determinano la soggettività passiva e, quindi, sull’onere della prova, con l’evidente conseguenza che non può avere alcuna efficacia antecedente al 1° gennaio 2024. Solo da tale data, per l’individuazione del domicilio avranno rilevanza le relazioni personali in via principale. Per il passato, secondo la Suprema Corte, in base ad alcuni orientamenti giurisprudenziali sia nazionali sia unionali, le relazioni affettive e familiari del contribuente non rivestono un ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento riconoscibile dai terzi. È stato così affermato il principio secondo cui il concetto di domicilio, nella versione applicabile fino al 1° gennaio 2024, coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo priorità le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri. Alla luce di questo principio, è stato

rigettato il ricorso del contribuente: i giudici di appello, infatti, ritenevano che in Italia sussistessero interessi patrimoniali riconoscibili a terzi, individuati nell'esercizio fittivo di cariche sociali in diverse imprese, oltre che proprietà immobiliari gestite da terzi e comunque anche interessi personali e familiari.

Fonte: Laura Ambrosi Antonio Iorio *“Residenza fiscale, nuove norme senza retroattività”*, Il Sole 24 Ore del 19 luglio 2024

## ➤ **«Golden power troppo ampio: l'incertezza gonfiata notifiche»**

Se la nozione di attività strategica è troppo ampia, poi alla fine non si capisce cosa è davvero strategico. Nell'incertezza le imprese, per non rischiare pesanti sanzioni, notificano qualsiasi operazione che possa ricadere nell'ambito della normativa del Golden power. Col risultato, da un lato, di inondare inutilmente di segnalazioni gli organi competenti a vagliare l'esercizio dei poteri speciali dello Stato e, dall'altro, di rischiare di compromettere il buon esito di transazioni societarie per le incognite legate all'apertura dell'istruttoria. Per questo Assonime ha avanzato una serie di proposte per semplificare il quadro regolatorio e applicativo in materia di golden power. La disciplina, introdotta col decreto legge 21/2012, ha subito nel tempo diverse modifiche. Il position paper dell'associazione delle Spa ricorda che alle originarie finalità di tutelare gli asset strategici da incursioni con intento predatorio, si sono aggiunte esigenze legate al mutato contesto economico e geopolitico (pandemia e guerra in Ucraina), oltre ad altre finalità quali il controllo sulle politiche di approvvigionamento tecnologico degli operatori di tlc, il controllo sul trasferimento e trattamento di dati su piattaforme cloud, i vincoli sul trasferimento di tecnologie e know-how, la tutela dell'occupazione. «Ne è scaturito un quadro normativo frammentato e stratificato – sottolinea Assonime - che presenta una serie di limiti e problematiche applicative non trascurabili». Difficile stabilire quando scatta l'obbligo di notifica. Non a caso, segnala il paper, «ben oltre il 90% dei casi, su circa 1500 notifiche a oggi presentate, si conclude senza alcun esercizio dei poteri speciali». Secondo i dati contenuti nell'ultima Relazione al Parlamento pubblicata, nel 2022 a fronte di 608 notifiche i poteri speciali sono stati esercitati in 24 casi: 12 hanno riguardato l'approvazione dei piani annuali 5G (di cui 10 con prescrizioni), in tre casi è stata negata l'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni, in otto casi le operazioni sottoposte sono state approvate con prescrizioni. Secondo Assonime si potrebbe intervenire elaborando linee guida sulla base della casistica per chiarire la portata della normativa, individuare le situazioni che non ricadono sotto il golden power, precisare condizioni e prescrizioni previste in caso di esercizio dei poteri speciali. Altro suggerimento è di intervenire sulla regolamentazione secondaria per meglio delimitare le attività strategiche e le operazioni rilevanti, aggiornando ove necessario i Dpcm di attuazione del decreto legge del 2012. Fermo restando che un riordino sistematico della normativa sarebbe auspicabile, soprattutto alla luce dell'evoluzione di quella europea in materia di sicurezza economica: a fine gennaio la Commissione Ue ha presentato la proposta di un nuovo regolamento sul controllo degli investimenti esteri che avrà sicuramente impatto sulle aziende dei settori strategici.

Fonte: Antonella Olivieri, *«Golden power troppo ampio: l'incertezza gonfiata notifiche»*, Il Sole 24 Ore del 13 luglio 2024

## ➤ Criptovalute, mercato da 2,7 miliardi di euro per 1,3 milioni di clienti

Sono più di un milione e 300 mila gli italiani che posseggono criptovalute per un valore di mercato, al 31 marzo scorso, superiore a 2,7 miliardi di euro. L'analisi dei flussi trimestrali dei detentori di valute legate alla tecnologia Dlt (*Distributed ledgers technology*) emerge dal rapporto periodico presentato dall'Oam - Organismo agenti e mediatori - in collaborazione con Banca d'Italia e Consob. I Vasp (*Virtual Asset Service Provider*) iscritti al Registro tenuto dall'Oam sono 144, oltre due terzi dei quali (111) hanno inviato i dati relativi alla clientela. I possessori di criptovalute che nel primo trimestre del 2024 hanno operato in entrata (comprando, cioè, *asset* virtuali con moneta legale) sono 353 mila, con una media di nove operazioni pro capite per un controvalore di poco più di un miliardo. Leggermente inferiore il numero dei clienti in uscita (vendita di cripto con controvalore in moneta legale), fermo a 320 mila clienti, ma con valore delle operazioni triplicato rispetto al dato simmetrico in entrata (2,76 miliardi, frutto di quasi tre milioni di transazioni). La crescita degli *asset* detenuti rispetto all'ultimo trimestre del 2023 è dell'85 per cento. Interessante anche il taglio demoscopico tra i frequentatori del mondo cripto: il 36% dei clienti dei Vasp iscritti al Registro ha tra 18 e i 29 anni, dato di poco superiore rispetto ai giovani tra 30 e 39 anni (28%). Le percentuali calano con l'età: il campione tra 40 e 49 anni rappresenta solo il 18% della clientela, ancor più basso il "taglio" tra 50 e 59 anni (12%). Il mercato delle criptovalute anche in Italia è dominato dagli *exchange* di grandi dimensioni in forma di persone giuridiche, la maggior parte delle quali si trova nel Nord Italia (49%) e all'estero (31%), mentre Centro e Sud rappresentano quote minori, rispettivamente l'11% e l'8%, a testimonianza del fatto che il mercato di questa tecnologia è legato a condizioni di benessere diffuso. Scarso l'interesse dei Vasp intervistati nella ricerca nei confronti dell'emissione di *token* collegati ad attività (*Asset-Referenced Token*, ART): il 45% degli operatori non è intenzionato a richiedere la relativa autorizzazione o a chiederne l'ammissione alla negoziazione. Ancora meno allettante sembra essere l'offerta al pubblico *token* di moneta elettronica o la loro negoziazione.

Fonte: Alessandro Galimberti, "Criptovalute, mercato da 2,7 miliardi di euro per 1,3 milioni di clienti", Il Sole 24 Ore del 13 luglio 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr